



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DONNO, TRENTACOSTE, VONO, PACIFICO, FEDE, GUIDOLIN, MININNO, NOCERINO, D’ANGELO, EVANGELISTA, ROMANO, GARRUTI, ORTIS, LANNUTTI, PIRRO, RICCARDI, CORBETTA, LEONE, FERRARA, DRAGO, DI PIAZZA, GRASSI, PIARULLI, LOMUTI, ACCOTO, CROATTI, NATURALE, VACCARO, ANASTASI, Marco PELLEGRINI, GAUDIANO, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LOREFICE, LICHERI, CAMPAGNA, GALLICCHIO, L’ABBATE, DI GIROLAMO, CASTIELLO, MOLLAME, ROMAGNOLI, GRANATO, TURCO e AIROLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2019

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante: « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* » è stata voluta per prevenire i danni, talvolta irrimediabili, delle manifestazioni di abuso, vessazione e denigrazione che attraversano il *web* e che hanno come protagonisti degli adolescenti.

Tale legge ha il merito di ritenere il *cyberbullismo* una priorità per le politiche educative e rende ineludibile il dialogo tra diverse istituzioni per riconnettere le fila di una rete protettiva e responsabilizzante che prevenga o recuperi le degenerazioni di un uso scorretto della rete *internet*.

Occorre, però, rendere completo l'intervento legislativo, attraverso la previsione normativa di strumenti che agiscano in contrasto, anche al bullismo, così come inizialmente previsto nella proposta di legge esaminata nella XVII legislatura.

È, purtroppo, noto a tutti, dai tanti fatti di cronaca, che la prevaricazione che agisce *offline* spesso è in un *continuum* con quella mediatica, all'interno di un circolo vizioso dove talvolta è difficile stabilire se l'origine o l'epilogo della prevaricazione avvenga in un ambiente digitale o nella relazione *face to face*.

Per « *cyberbullismo* » si intende « qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *online* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un mi-

nore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo ».

Tale disposizione colloca la prevaricazione *online* nel solco della devianza minorile da fronteggiare con interventi eminentemente di natura preventiva ed educativa.

Non vengono istituite nuove fattispecie di reato, in quanto le condotte inquadrabili all'interno del fenomeno si sostanzierebbero in diverse tipologie di illeciti che trovano già una previsione penalistica (ad esempio il reato di diffamazione *ex* articolo 595, terzo comma, del codice penale, l'istigazione e aiuto al suicidio *ex* articolo 580 del codice penale, la minaccia *ex* articolo 612 del codice penale, gli atti persecutori *ex* articolo 612-*bis* del codice penale, l'accesso abusivo a un sistema informatico e telematico *ex* articolo 615-*ter* del codice penale).

Va condiviso, pertanto, l'intento del legislatore di dare un assetto sistematico ed organico alle iniziative di prevenzione e di educazione volte a valorizzare il protagonismo della scuola, mediante l'estensione della normativa al fenomeno del bullismo ed una reale interazione con la famiglia.

La scelta di porre il coordinamento del tavolo tecnico, istituito dall'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sotto l'egida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conferma la finalità preventiva ed educativa della legge e la concezione dell'istituzione scolastica come agenzia educativa privilegiata per la possibilità di intercettare, almeno potenzialmente, l'intero universo dei minori.

Sebbene gli episodi di abuso e di prevaricazione *online* non sempre trovino i loro antecedenti in relazioni avviate all'interno dei

percorsi di istruzione e di formazione o interessino studenti italiani, la norma persegue la strategia politica di formare le nuove generazioni alla cittadinanza digitale e ad un corretto esercizio di diritti e doveri nello spazio di azione e di espressione garantito dal *web*.

Investire di questo compito la scuola non vuol dire però esonerare le famiglie da analoghe funzioni.

L'obbligo e il diritto costituzionalmente sancito in capo ad ogni genitore di mantenere, istruire ed educare i figli (ex articolo 30 della Costituzione) con il mutamento sociale si è arricchito di nuove accezioni e contenuti che, in una società sempre più globalizzata e tecnologica, non può non misurarsi con la *media education*.

L'evoluzione delle competenze educative genitoriali diviene, quindi, la cartina di tornasole dei cambiamenti sociali, nel solco del diverso rapporto tra uomo e donna, come anche tra le differenti generazioni.

A fronte di tali considerazioni e malgrado il legislatore all'articolo 1 riconosca il legame profondo che ogni ragazzo intrattiene con il suo nucleo familiare, tanto da prevedere che la condotta lesiva possa configurarsi anche in presenza di un attacco mediatico ad uno o più familiari dello stesso minore, non viene esplicitato il riferimento alla famiglia come agenzia di educazione primaria.

Sorprende come il legislatore non abbia sottolineato la necessità che genitori si rendano sempre parte attiva nell'orientare i loro figli a un corretto utilizzo delle tecnologie e nel presidiare tale uso, come naturale estensione e integrazione dei doveri educativi di cui sopra, e non è peregrino temere, a fronte del protagonismo educativo scolastico, il rischio di una parallela deresponsabilizzazione e delega genitoriale.

Il *focus* rimane, pertanto, sul recupero e sulla rieducazione dei minorenni, sia come vittime che come autori, ma dobbiamo fare in modo che i genitori cambino marcia, svegliandosi dall'immobilismo in cui spesso si

trovano avvolti, incapaci di reagire davanti ai pericoli della rete, che inducono, sempre più spesso, bambini, anche molto piccoli, ad essere vittime.

Per tornare ad essere genitori occorre educare i nostri figli al privilegio di essere diversi, comprendendo la positività della disuguaglianza di massa e aiutando i genitori a riappropriarsi dell'autorevolezza della genitorialità che appartiene a ciascuno nel momento in cui decide di essere tale.

I genitori non sono esenti da responsabilità né quando si trovano in casa un bullo, né quando hanno in casa una vittima; sono spesso ragazzi, che in entrambi i casi rischiano di rovinare e distruggere le loro vite, proiettando, perciò, sulle famiglie responsabilità gravissime.

Per questo è fondamentale includere le famiglie nel percorso di educazione, recupero e rieducazione dei minorenni, rimettendo al centro i valori, l'etica, il senso del pudore, il rispetto per le istituzioni e la cultura per i sentimenti.

Più nello specifico, il presente disegno di legge consta di 2 articoli.

L'articolo 1, è volto ad aggiornare la normativa contenuta nella legge 29 maggio 2017, n. 71, anche alle disposizioni volte a contrastare il fenomeno del bullismo.

In questa logica vertono le modifiche al titolo stesso della legge e al collocamento sistematico delle condotte di bullismo unitamente a quanto già previsto per il *cyberbullismo*, nonché l'istituzione di un ulteriore tavolo tecnico rispetto a quello attualmente vigente, che comprenda anche la prevenzione e il contrasto al bullismo attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2, invece, nelle more dell'adozione del piano di azione integrato predisposto dal tavolo tecnico di cui all'articolo 1, prevede, come norma transitoria, l'applicazione delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2017.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « il fenomeno del *cyberbullismo* in tutte le sue manifestazioni » sono sostituite dalle seguenti: « i fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* in tutte le loro manifestazioni » e sono aggiunte, in fine le seguenti: « e nell'ambito della famiglia, che deve rendersi parte attiva nell'orientare i figli nel corretto utilizzo delle tecnologie e nel presidiarne l'uso »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Ai fini della presente legge, con il termine "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima »;

b) all'articolo 2, comma 1, la parola : « ultraquattordicenne » è soppressa;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – (Piano di azione integrato) –
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*, nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la pre-

venzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, al quale devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete *internet*. E' istituito, inoltre, un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predisporre, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020, 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « contrasto del », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

2) al comma 6, dopo le parole: « vittime di atti di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1-*bis* dell'articolo 1 e 2 del presente articolo »;

2) al comma 1, dopo le parole: « venga a conoscenza di atti di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

3) al comma 2, dopo le parole: « riferimenti a condotte di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

f) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del *cyberbullismo* ».

Art. 2.

(Disposizione transitoria)

1. Nelle more dell'adozione del piano di azione integrato previsto dall'articolo 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, continuano ad osservarsi le disposizioni del piano di azione integrato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2017.